

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta.

Numero di registro generale: R.G. n. 7827/2026.

Parti ricorrenti: Federazione Nazionale Pro Natura APS, LEAL - Lega Antivivisezionista ETS, Associazione Green Impact ETS e Attivisti Gruppo Randagio - ODV, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Luca D'Agostino, Aurora Rosaria Loprete e Mariachiara Giovinazzo.

Amministrazione resistente: Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore.

Controinteressati: Federazione Italiana della Caccia - FEDERCACCIA (c.f. 97015310580), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in oma (00198), Via Garigliano n.57; Associazione Nazionale Libera Caccia - ANLC (c.f. 800270148), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma (00184), Via Cavour n. 183/B; ARICACCIA (c.f. 97044280580), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma (00155), Largo Nino Franchellucci n. 65; ITALCACCIA(c.f.80208970584), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma (00195), Piazzale Clodio n.1; ENALCACCIA (c.f. 80097130589), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma (00182), Via La Spezia n.35; nonché, in forza del disposto dell'art. 18, comma 4 della L. 157/1992 tutte le associazioni venatorie riconosciute ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto parti necessarie del giudizio.

Provvedimenti impugnati: decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 giugno 2026, n. T00090, recante «*Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2026/2027*», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 18 giugno 2026; Allegato 1 al predetto decreto, recante il «*Calendario venatorio regionale e regolamento per la stagione 2026-2027 del Lazio*», comprensivo delle disposizioni concernenti le specie cacciabili, i periodi di caccia, i limiti di carniere, la disciplina degli Ambiti territoriali di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie e dell'attività di addestramento dei cani; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale indicato nel ricorso, inclusi il progetto di calendario venatorio 2026/2027 predisposto dagli uffici regionali, il parere ISPRA prot. n. 20956 del 15 maggio 2026, il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale di cui alla nota n. 212205 del 6 maggio 2026, le indicazioni del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale del 26 marzo 2026 e le eventuali proposte degli Ambiti territoriali di caccia e delle Aree decentrate agricoltura.

Sintesi dei motivi di diritto: Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 9, 10 e 18 della legge n. 157/1992 e dei principi generali posti a tutela della fauna selvatica, nonché il difetto di istruttoria e di

motivazione e l'eccesso di potere. In particolare, è stato contestato lo scostamento della Regione Lazio dalle indicazioni tecnico-scientifiche formulate dall'ISPRA in relazione alla data di apertura generale della stagione venatoria, alla caccia in forma vagante nei mesi di settembre e gennaio, ai periodi di prelievo e ai limiti di carniere, in assenza di un'istruttoria alternativa fondata su dati scientifici aggiornati e specificamente riferiti al territorio regionale.

Con il secondo motivo sono stati dedotti specifici profili di illegittimità relativi alle determinazioni assunte per specie caratterizzate da uno stato di conservazione non favorevole o da un andamento demografico negativo. Le censure riguardano, in particolare, il prelievo della quaglia e dell'allodola, la disciplina degli uccelli acquatici, la prosecuzione della caccia alla beccaccia sino al 31 gennaio 2027 e i periodi di prelievo stabiliti per il tordo bottaccio, il tordo sassello e la cesena.

Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/147/CE, cosiddetta "Direttiva Uccelli", e dei principi di saggia utilizzazione e di conservazione delle popolazioni avifaunistiche in uno stato soddisfacente. È stato contestato che la Regione abbia autorizzato il prelievo di specie in declino o in stato di conservazione sfavorevole senza valutarne adeguatamente lo stato a livello europeo e senza dimostrare la compatibilità della caccia con le azioni di conservazione intraprese nell'intera area di distribuzione delle specie.

Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE, con particolare riferimento ai requisiti dell'impiego misurato e del prelievo in piccole quantità. È stata contestata la compatibilità dei quantitativi potenzialmente prelevabili con lo stato di conservazione delle specie interessate e con i limiti elaborati dalla Commissione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La domanda cautelare è diretta a ottenere la sospensione delle disposizioni impugnate nelle parti concernenti, tra l'altro, l'apertura della caccia anteriormente al 1° ottobre 2026, la caccia in forma vagante nei mesi di settembre 2026 e gennaio 2027, il prelievo della quaglia e dell'allodola, nonché la prosecuzione della caccia agli uccelli acquatici, alla beccaccia e ai turdidi oltre i termini indicati dall'ISPRA.

Per il prosieguo della trattazione cautelare è stata fissata la camera di consiglio del 2 settembre 2026.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del 4 agosto 2026, n. 14116/2026, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.